



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI COMO
ALLEGATO ...A... ALLATTO
REG.TO N. 05/02/2024
AL N. 230 SERIE 3^a

STATUTO

BE MINI Club ASD

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt.36 ss.c.c. e del DLgs 26.2.2021 n.36 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, senza finalità di lucro, denominata

"BE MINI Club ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

L'associazione ha sede in Como, Via Asiago n:71; l'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art.7 del DLgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive : automobilismo, autoturismo e auto storiche.

L'associazione nel raggiungimento degli scopi primari svolge le seguenti attività:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione delle specifiche discipline sportive, anche mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;

- promozione e divulgazione della passione per le autovetture di marca MINI;

- promozione e organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche di qualsiasi genere, atte a sviluppare l'interesse verso la cultura e la partecipazione attiva per gli appassionati e non, italiani e stranieri, delle autovetture di marca MINI;

- promozione di attività nel campo motoristico nazionale ed internazionale, valorizzando, sviluppando, e diffondendo le culture, le arti e le conoscenze tecniche, culturali e ricreative di tutti gli appassionati e non, in tutte le forme espressive e creative per il raggiungimento degli scopi sociali;

- promozione di un uso responsabile e civile della MINI, nel rispetto dell'ambiente, affinché questa passione possa costituire occasione di arricchimento culturale, nonché momento educativo

Per il perseguimento del proprio scopo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare, sostenere, promuovere e patrocinare in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti, eventi culturali, sportivi, didattici, turistici e ricreativi connessi al mondo dei motori, nonché convegni, corsi, manifestazioni

rievocative, raduni, mostre, mercatini dell'usato e dei ricambi, documentazione e raccolta pubblicazioni;

- l'associazione potrà collaborare o aderire a qualunque Ente pubblico o privato, locale, nazionale, o internazionale, che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, il cui statuto non contrasti con il presente, con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi;

- l'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali, nonché internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza;

- l'associazione al fine di un miglior raggiungimento dello scopo sociale e dell'organizzazione delle attività può istituire sezioni distinte per funzione e può dotarsi di un regolamento interno;

- l'associazione potrà realizzare ogni altra attività collaterale connessa o affine al conseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà istituire nella sede sociale o nelle sedi secondarie una struttura atta a perseguire gli scopi sociali e tale da costituire un luogo di incontro, d'interscambio, un centro permanente di vita associativa, nonché di ristoro personale ed anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati. Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'associazione si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive, agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli

enti di promozione sportiva cui la medesima intenderà affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dalla Federazione cui intenderà affiliarsi. L'associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a federazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

ART. 3

(Attività secondarie e strumentali)

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art.2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art.9 del DLgs. 3672021.

L'associazione ad esempio potrà:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricreative, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva

dilettantistica.

ART. 4

(Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria

attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- j) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al

raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

ART. 5

(Associati)

Possono essere associati tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'associazione e le norme regolamentari interne;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione e dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione intenderà affiliarsi;

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.

Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

a) per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;

b) per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata;

c) per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
- inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla Federazione e dell'Ente di Promozione Sportiva cui, l'associazione, intenderà affiliarsi;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
- condotta contraria alle attività dell'associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

d) per decesso.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno diritto:

di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;

di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione dei soci;

di frequentare i locali dell'associazione, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla Federazione e dell'Ente di Promozione Sportiva cui, l'associazione, intenderà affiliarsi riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;

ART. 7

(Quote associative e contributi)

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

ART. 8

(Organi sociali)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- Il Consiglio direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo, qualora istituito;

ART. 9

(Assemblea degli associati)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, per lettera da recapitarsi a mezzo posta, posta elettronica, SMS, WhatsApp o qualsiasi altra forma di comunicazione maggiormente in uso, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno

dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione, per lettera da recapitarsi a mezzo posta, posta elettronica, SMS, WhatsApp o qualsiasi altra forma di comunicazione maggiormente in uso, deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento

dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

ART. 10

(Consiglio direttivo)

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di dieci anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, ovvero con modalità telematiche.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell'organo di controllo almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

ART. 11

(Presidente – Vicepresidente - Segretario)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del

mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e dell'Organo amministrativo, redige e consegna i verbali delle riunioni. È responsabile della segreteria.

Sul conto corrente bancario dell'associazione ha potere di firma il Presidente.

ART. 12

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea insieme con il Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Alla carica di Probiviro possono essere eletti i soci iscritti ininterrottamente all'Associazione da almeno due anni. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità.

Se venisse a mancare un Probiviro, subentrerà il supplente più anziano d'età.

Il mandato di Probiviro non dà diritto ad emolumenti o a compensi di nessun genere.

Le mansioni del Collegio dei Probiviri sono disciplinate dal codice civile limitatamente alla disciplina delle associazioni non riconosciute.

ART. 13

(Organo di controllo)

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

Il revisore legale dura in carica quattro esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

Gli esercizi sociali dell'associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16

(Intrasmissibilità della quota o contributo associativo)

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

ART. 17

(Modifiche allo Statuto)

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

ART. 18

(Scioglimento dell'associazione)

L'assemblea che delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla nomina del liquidatore;

- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione,

è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i propri associati; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dalla federazione e dell'Ente di Promozione Sportiva cui, l'associazione, intenderà affiliarsi.

ART. 19

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'associazione, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Modena. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto

ART.20

(Norme di Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal codice civile, dal DLgs 36/2021 e dalle leggi vigenti in materia.


Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 14 Gennaio 2024 e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Como, 14.01.2024

Firmato

Manuel Levato - Presidente

Simone Bettoni - Segretario

Handwritten signatures of Manuel Levato and Simone Bettoni. The signature of Manuel Levato is written over the text 'Manuel Levato - Presidente' and the signature of Simone Bettoni is written over the text 'Simone Bettoni - Segretario'.